



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 277 / 2025

DEL 25/07/2025

OGGETTO: PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE DI RUOLO - MATRICOLA N. 112

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la Deliberazione C.C. n. 6 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027, Deliberazione G.C. n. 32 del 03/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 03.02.25 di approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (P.T.F.P.) 2025 - 2027 quale Sezione 3.3 del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.);

PREMESSO che, con nota registrata al protocollo generale dell'Ente in data 11/07/2025, n. 9860, la dipendente comunale matricola n. 112, Operatore Esperto (ex categoria B) presso il Settore Economico/Finanziario, ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza 15/07/2025 (ultimo giorno di servizio il 15/07/2025) chiedendo di potersi avvalere del diritto alla conservazione del posto previsto l'art. 25, comma 10, del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, e chiedendo altresì l'esonero dal periodo di preavviso;

DATO ATTO che le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio per la cui efficacia non si richiede alcuna accettazione dell'Amministrazione di appartenenza;

RICHIAMATA integralmente la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL del 05/10/2001, secondo la quale "... gli enti possono valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso, nell'ambito delle flessibilità secondo quanto previsto dall'art. 39 del CCNL del 06/07/1995, come sostituito dall'art. 7 del CCNL del 13/05/1996, qualora il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per assumere servizio presso altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico e la data di nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso";

VISTO l'orientamento ARAN - RAL 1678, secondo il quale la dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 5/10/2001, concernente la possibilità dell'Ente di rinunciare all'indennità in caso di mancato preavviso, possa ritenersi ancora attuale pure in presenza della nuova regolamentazione dell'istituto del preavviso contenuta nell'art.12 del CCNL del 9/5/2006, che nulla ha innovato in ordine allo specifico punto della possibile rinuncia da parte del datore di lavoro al preavviso, cui la dichiarazione congiunta si collega;

DATO ATTO che, anche in riferimento degli orientamenti assunti dall'ARAN, la possibilità di rinunciare all'indennità sostitutiva del preavviso è rimessa alla valutazione dell'Ente;

VISTO l'art. 25, comma 10, del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, secondo cui "Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova

formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell'Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza”;

CONSIDERATO che la suddetta clausola sancisce per il lavoratore di un Ente, vincitore di concorso pubblico presso altro Ente, il diritto alla conservazione del posto presso quello di provenienza per tutta la durata del periodo di prova e, in caso di recesso di una delle parti (alla fine o durante il periodo di prova) di ritornare nella categoria di provenienza e nel profilo rivestito nell'ente di provenienza;

VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 18/02/2025 di conferimento delle funzioni di Responsabile del Settore Amministrativo;

VISTA la Deliberazione C.C. n. 7 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente sarà iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

DETERMINA

1. Di prendere atto, per quanto in premessa esposto, delle dimissioni volontarie presentate dalla dipendente matricola n.112, Operatore Esperto (ex categoria B) presso il Settore Economico/Finanziario, con decorrenza 15/07/2025;

2. Di dare atto che il rapporto di impiego si intende cessato a tutti gli effetti di legge, per dimissioni volontarie della dipendente, alla data del 15/07/2025, ultimo giorno di servizio;

3. Di rinunciare, per le motivazioni e secondo quanto in premessa esposto, al preavviso e di non procedere al trattenimento della relativa indennità prevista dall'art. 12 c. 4 del CCNL 09/05/2006, in base ai criteri generali previsti nella dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL sottoscritto il 05/10/2001;

4. Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto l'art. 25, comma 10, del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, la dipendente ha diritto alla conservazione del posto presso l'Ente per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova;

5. Di trasmettere la presente determinazione al Settore Economico/Finanziario per i provvedimenti conseguenti.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Li, 25/07/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PARIS LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)